



PROVINCIA DI BIELLA



Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 3579 IN DATA 29 DIC. 2010

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile modello REV GCR 106 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 comma 15 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. in capo a "B.F. s.r.l." con sede legale in Cossato, via Castelletto Cervo n. 7.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 29 DIC. 2010

Premesso che

in data 13 Ottobre 2010 la società "B.F. s.r.l." con sede legale in Cossato, via Castelletto Cervo n. 7, ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile modello REV GCR 106 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 comma 15 D. Lgs 152/06 (ns. protocollo n. 40987 del 13/10/2010);

Visto

il verbale della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi il 30 Novembre 2010;

Preso atto

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale e dei chiarimenti forniti dal proponente nella medesima sede;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale;
- che la Conferenza dei Servizi sopra richiamata è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nella DGR 25-24837 del 15 Giugno 1998 "D. Lgs. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";

Ritenuto

in relazione ai pareri favorevoli espressi unanimemente in sede di Conferenza dei Servizi, di autorizzare l'esercizio dell'impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in capo alla società "B.F. s.r.l." con sede legale in Cossato, via Castelletto Cervo n. 7;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN



Considerato che

il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è stato condizionato al rispetto da parte del richiedente delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;

Prescrizioni da parere della Provincia di Asti:

- a) *Per poter operare un'effettiva operazione di recupero di rifiuti, le materie prime seconde prodotte dovranno essere ricondotte a materiali con impieghi in edilizia con caratteristiche conformi alle disposizioni tecniche stabilite dal DM 5 febbraio 1998, Allegato 1, Suballegato 1"*
- b) *Per quanto attiene le verifiche analitiche sulle materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero dovrà essere verificata la conformità ai parametri di cui all'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998; è fatta salva la possibilità degli Enti competenti all'autorizzazione delle singole campagne di recupero rifiuti di prescrivere verifiche analitiche aggiuntive, in funzione della tipologia e della provenienza dei rifiuti da trattare (ad esempio la verifica della conformità ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dei terreni).*
- c) *In funzione della quantità e tipologia di materiale da trattare nelle singole campagne, l'azienda dovrà stabilire idonee modalità per caratterizzare il rifiuto e dovrà definire le quantità significative da sottoporre a verifiche analitiche a valle del trattamento.*
- d) *La procedura di caratterizzazione dovrà consentire di individuare la presenza, nei rifiuti oggetto di attività di recupero, di manufatti contenenti amianto o di altri rifiuti pericolosi, che dovranno essere preventivamente rimossi e trattati secondo le disposizioni tecniche previste dalla normativa specifica.*
- e) *Per i rifiuti con codice CER 170504 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 - la caratterizzazione del rifiuto deve essere svolta in cantiere o nel luogo di conduzione della campagna su quantità significative, comunque non inferiori a 200/500 tonnellate (da valutare in base alle caratteristiche del sito e delle quantità complessive in gioco). Inoltre non potrà essere consentito di recuperare da una partita di rifiuto con valori analitici superiori alla colonna A dell'Allegato 5, parte IV, Titolo 5 del D. Lgs. 152/06, materie prime seconde con valori inferiori alla medesima colonna e non potranno essere trattati nell'impianto terre e rocce da scavo con valori analitici superiori alla colonna B dell'Allegato 5, parte IV, Titolo 5 del D. Lgs. 152/06.*
- f) *L'azienda dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/06; nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione, per lo svolgimento delle singole campagne di attività nella Regione Piemonte, nei casi previsti, dovranno essere presentate garanzie finanziarie con i criteri stabiliti dalla DGR 20-192 del 12/06/2000, a favore dell'Ente competente a riceverne la relativa comunicazione.*

Prescrizioni proposte dalla Provincia di Biella:

1. *L'utilizzo dell'impianto deve avvenire preferibilmente in cantieri siti in aree industriali, comunque con insediamenti sensibili adeguatamente lontani o protetti, previa approvazione del documento di Valutazione di Impatto Acustico da parte del Comune competente, redatto per ogni specifico cantiere.*
2. *Il tempo di utilizzo del macchinario dovrà essere tale per cui non sia recata molestia ai ricettori sensibili.*
3. *Nel momento in cui l'azienda richiederà la Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente dovrà evidenziare le mitigazioni idonee a ridurre l'impatto sui punti sensibili.*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziang STEVANIN



4. Sono fatte salve le disposizioni in materia procedimento di V.I.A. per i cantieri, in funzione delle quantità di materiale trattato.
5. Gli addetti al macchinario ed al carico-scarico devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
6. Devono essere ottemperate le normative vigenti relative al rischio acustico e da polveri.
7. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni d'uso relative al macchinario, contenute nel manuale d'uso, e dei disposti di cui alla legge vigente in materia di sicurezza nei cantieri, il titolare dell'autorizzazione unitamente ai responsabili del cantiere ed al Direttore lavori dovranno assicurare che l'area compresa tra barriere e macchinario sia tenuta sgombra da operatori durante le fasi di carico e scarico materiali e durante il funzionamento del macchinario. La postazione di manovra dovrà essere adeguatamente protetta e presidiata durante l'uso.
8. E' fatto assoluto divieto di interventi sul macchinario quando esso sia in movimento, anche se a vuoto, o a chiave inserita, e negli altri casi è richiesto che essi vengano svolti in condizioni di protezione dai rischi di caduta.
9. Nel caso in cui il materiale di risulta sia ancora un rifiuto, la società autorizzata dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale sarà conferito sia autorizzato alla ricezione e al trattamento.
10. Per i materiali provenienti da bonifiche dai siti contaminati, l'attività potrà essere svolta nell'ambito dei progetti di bonifica, a condizione che i materiali trattati non siano contaminati e rientrino tra quelli autorizzati.
11. Devono essere tenuti regolarmente i registri di carico e scarico o di altri eventuali dispositivi e strumenti previsti dalle disposizioni vigenti.
12. L'esercizio dell'impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente.
13. La società autorizzata deve adottare ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta.
14. Il volume dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalle autorità territorialmente competenti.
15. Nell'esercizio dell'impianto devono essere adottati idonei criteri igienico – sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia.
16. Nell'esercizio dell'attività, con particolare riguardo alle operazioni di carico e scarico, deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti, contenuta l'emanazione di odori sgradevoli ed evitate le dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo.
17. Devono essere sempre disponibili materiali ed attrezzature da utilizzare in caso di dispersioni accidentali.
18. L'attività deve essere condotta mantenendo in costante efficienza il sistema atto a mantenere costantemente umido il rifiuto, qualora le condizioni meteorologiche nonché le caratteristiche del materiale trattato lo richiedano, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi.
19. Devono essere sempre disponibili nell'area del cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità che si sviluppino incendi.
20. La società autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente a quanto verrà prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività.
21. Lo svolgimento delle singole campagne di attività nella Regione Piemonte dovrà avvenire nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 25 – 24837 del 15/06/1998.
22. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto dovranno essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN



23. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con particolare riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.
24. Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti preposte al controllo nell'area in cui sono ubicati gli impianti, senza alcuna preventiva approvazione, devono inoltre essere agevolate eventuali operazioni di campionamento.
25. In caso di blocco parziale o totale dell'impianto, conseguente al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune, all'ARPA e all'ASL competenti per il territorio.
26. In caso di variazioni della titolarità dell'attività autorizzata è fatto obbligo di comunicazione entro 20 giorni alla Provincia di Biella.
27. Deve sempre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico dell'impianto.
28. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e giacenti presso l'impianto dovranno essere oggetto di appropriata bonifica periodica.

Rilevato che

con nota del Ministero dell'Ambiente n. 4903/VIA del 14/04/2000, avente per oggetto "parere in merito all'applicabilità della procedura di V.I.A per i progetti di impianti mobili per il trattamento dei rifiuti", si precisa che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 7 del D. Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. (disposizione oggi sostituita dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06), in quanto "attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato" e si afferma che l'applicazione della procedura VIA, ove dovuta, nell'ambito della particolare procedura prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 22/97 per gli impianti mobili (disposizione oggi sostituita dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06), può opportunamente risolversi con l'inserimento della VIA nella procedura di comunicazione alla Regione "almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto". Infatti secondo l'art. 28 comma 7 citato la Regione può chiedere ulteriore documentazione, prevedendo in tale contesto la necessità di applicare la procedura VIA statale o regionale, o chiedere di attivarla qualora obbligatoria. L'applicazione della VIA in tale momento procedurale, conclude la nota ministeriale, comporterebbe necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

Ritenuto opportuno

per le motivazioni richiamate al punto precedente far salva la procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività.

Considerato che

al punto 3 della D.G.R. n. 25 - 24837 del 15/06/1998 si stabilisce che l'istruttoria della domanda di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ed il conseguente eventuale rilascio della stessa si basa principalmente sulla valutazione tecnica della documentazione prodotta tenuto conto che, in base all'art. 28 comma 7 del D. Lgs. 22/97, (disposizione oggi sostituita dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06), i soggetti che intendono gestire gli impianti in questione devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 30 comma 4 del citato decreto;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Graziano STELLANIN

con deliberazione 1 Febbraio 2000, il Comitato Nazionale dell'Albo ha deliberato i "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 22/97, (disposizione oggi sostituita dall'art. 212 comma 10 del D.Lgs. 152/06);

la mancata possibilità di iscriversi all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati nell'art. 28 comma 7 del D. Lgs. 22/97, (disposizione oggi sostituita dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06), in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;

risulta conseguentemente opportuno, anche alla luce degli orientamenti applicativi della normativa vigente individuati dallo Stato, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto precedentemente richiamato, che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, prevedendo la presentazione di garanzie finanziarie, nei casi previsti, per le specifiche attività relative alle singole campagne, a favore dell'Ente competente a riceverne la relativa comunicazione.

Rilevato che

l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dando atto che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale.

Ritenuto

ai sensi della DGR n. 25 – 24837 del 15/06/1998, di prevedere la possibilità di richiedere la presentazione di garanzie finanziarie, nei casi in cui la normativa vigente lo preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, a favore dell'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione.

Considerato che

l'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti è stata delegata alle Province dalla Regione Piemonte secondo quanto disposto dall'art. 50 della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e dall'art. 3 della L.R. 24/2002.

Vista la Decisione Comunitaria 2000/532/CE e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.;

Visto il DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN

Vista la D.G.R. n. 2 – 4446 del 6 dicembre 1995;

Vista la D.G.R. n. 3 – 4447 del 6 dicembre 1995;

Vista la D.G.R. n. 34 – 8488 del 6 maggio 1996;

Vista la D.G.R. n. 25 - 24837 del 15 giugno 1998;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la società "B.F. s.r.l." con sede legale in Cossato, via Castelletto Cervo n. 7, codice fiscale e partita IVA 02137800021, all'esercizio di un impianto mobile modello REV GCR 106, così come descritto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi.
2. Di stabilire che il presente provvedimento autorizzativo è concesso per la durata di 10 anni a far data dalla sua emanazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
3. Di stabilire che per l'eventuale rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno sei mesi prima della scadenza di cui al punto precedente, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altre province o Regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni o divieti.
4. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.
5. Di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne di attività devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e rispettate le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché, per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Regione Piemonte, quanto stabilito nella D.G.R. n. 25 – 24837 del 15/06/1998.
6. Di stabilire che sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo in ordine al corretto utilizzo dell'impianto da parte di Provincia, ARPA, ASL e Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti sul territorio dei quali sono effettuate le



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Graziano STELLINI



campagne di attività; anche in ordine allo svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi.

7. Di stabilire che la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività deve essere inviata - almeno per quanto attiene la Regione Piemonte - alla Provincia competente in quadruplica copia, al fine di consentirne la trasmissione al Comune, all'ASL ed al Dipartimento ARPA territorialmente competenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 della D.G.R. 25 - 24837 del 15/06/98.
8. Di stabilire che l'azienda autorizzata deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/06, fatti salvi gli orientamenti applicativi della norma vigente dettagliati in premessa, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione.
9. Di far salva l'applicazione della procedura V.I.A. nei casi previsti dalla normativa vigente.
10. Di stabilire che, come specificato nella D.G.R. n. 25 - 24837 del 15/06/98, il presente provvedimento si configura come un'autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile.
11. Di stabilire, ai sensi del punto 10 della D.G.R. n. 25 - 24837 del 15/06/98, secondo quanto previsto dall'art. 208 comma 11 lett. g) del D. Lgs. 152/2006, nei casi in cui ogni singola campagna di attività lo preveda, la presentazione di idonee garanzie finanziarie, nel rispetto, per le campagne svolte nel territorio della Regione Piemonte, dei criteri definiti con D.G.R. 20 - 192 del 12/06/2000 e ss. mm. ii.
12. Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della società e che, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia dell'autorizzazione dovrà sempre essere disponibile presso il sito operativo.
13. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
14. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento di rifiuti.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia alla Regione Piemonte ed alle altre Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente, secondo quanto disposto dal punto 4 della D.G.R. n. 25 - 24837 del 15/06/98.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano CAVANINA



- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Biella, li 29 DIC. 2010



Il Dirigente del Settore
Ambiente e Agricoltura
Dr. ~~Giorgio Saracco~~

[Handwritten signature]

Publicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 29 DIC. 2010 al 09 GEN. 2011

Addi 29 DIC. 2010

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ROSSI

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANINI

[Handwritten signature]

ALLEGATO A

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile modello REV GCR 106 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 comma 15 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. in capo a "B.F. s.r.l." con sede legale in Cossato, via Castelletto Cervo n. 7.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione, alla quale si rimanda per il dettaglio.

Quanto specificato nell'ambito della presente descrizione dell'impianto, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dal richiedente, è da intendersi quale prescrizione.

1. Campo di Applicazione.

L'impianto mobile oggetto del presente provvedimento deve essere impiegato per il trattamento dei rifiuti di seguito codificati, provenienti dalle attività di costruzione, manutenzione e demolizione delle opere edili, privi di amianto e di altre sostanze pericolose e provenienti dalle altre attività così come specificate al successivo punto 2, con lo scopo di ottenere prodotti riutilizzabili in edilizia mediante fasi meccaniche di macinazione, ed eventuale vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

2. Codifica e tipologia dei rifiuti ammessi nell'impianto.

- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Graziano STEFANINI



- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

3. Descrizione dell'impianto e modalità di svolgimento dell'attività.

L'impianto mobile di frantumazione, prodotto dalla REV, modello GCR 106, matricola 10761, anno di costruzione 2003, è costituito da:

- Alimentatore a vibrazione EV 100/24;
- Vaglio vibrante sgrossatore tipo VP 150/105;
- Frantoio a mascelle FGPL 106 IM;
- Pannello di controllo e radiocomando per fermo alimentatore
- Motore diesel con potenza massima installata pari a 186,5 kW.
- Carro cingolato S 30/38M
- Impianto di abbattimento polveri costituito da pompa e ugelli nebulizzatori;
- Separatore magnetico e tappeto di uscita per scarico materiale dal frantoio.

Attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto:

- Nastro laterale per separazione sottovaglio;
- Cisterna mobile da cantiere per alimentazione del sistema di abbattimento polveri;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Dott. Graziano STEVANIN

- Contenitore per la raccolta del materiale ferroso separato;
- Attrezzature antincendio e di pronto soccorso;
 - Impianto mobile di vagliatura con vaglio vibrante a 3 selezioni;
 - Pinza frantumatrice intercambiabile;
 - Escavatore per carico ed eventuale frantumazione con pinza;
 - Pala gommata per movimentazione mps;
 - Bilico con pianale per il trasporto costituito da trattore per semirimorchio Mercedes Benz AG 2635 S 6X4 L V CTG N 3 e da semirimorchio tipo CTC s.p.a. SRT47E.

Articolazione del processo

L'attività autorizzata può essere schematicamente descritta in funzione della tipologia di rifiuto trattato secondo i seguenti processi:

- 1) **Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.**

Codici CER:

[101311] : Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

[170101] : cemento

[170102] : mattoni

[170103] : Mattonelle e ceramiche

[170802] : Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

[170107] : Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

[170904] : Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Provenienza:

- attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche del rifiuto:

- materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano



Attività di recupero:

- messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, previo trattamento di cui al punto precedente (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi a quanto specificato all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7.1.4 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

2) Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate

Codici CER:

[010408] : Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

[010410] : Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

[010413] : Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

Provenienza:

- attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Caratteristiche del rifiuto:

- materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

Attività di recupero:

- frantumazione, macinazione, vagliatura con eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte.
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, previo trattamento di cui al punto precedente (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano TREVANIN

[Handwritten signature]



- materie prime secondarie da riutilizzarsi per formazione di rilevati, sottofondi, riempimenti (subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.);
- inerti da integrare con le materie prime nel ciclo produttivo di conglomerati cementizi e bituminosi.

3) Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.

Codici CER:

[101201] : Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

[101206] : Stampi di scarto

[101208] : Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

Provenienza:

- fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

Caratteristiche del rifiuto:

- prodotti ceramici terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso.

Attività di recupero:

- macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi (R5);
- frantumazione, vagliatura con eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (R5).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materiale lapideo da utilizzarsi per formazione di rilevati, sottofondi, riempimenti (subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.);
- prodotti da inserire nel ciclo produttivo dell'industria di ceramiche e laterizi.

4) Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa.

Codici CER:

[101203] : Polveri e particolato

[101206] : Stampi di scarto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot. Graziano
[Signature]



[101208] : Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

Provenienza:

- attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa.

Caratteristiche del rifiuto:

- frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico.

Attività di recupero:

- messa in riserva di rifiuti con frantumazione, macinazione e vagliatura (R13);
- realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previa frantumazione, macinazione e vagliatura (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materiale da commercializzare per una eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.);
- prodotti da utilizzare nel ciclo produttivo dell'industria di ceramiche, laterizi e cementifici.

5) Tipologia: conglomerato bituminoso.

Codici CER:

[170302] : Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

Provenienza:

- attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.

Caratteristiche del rifiuto:

- rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

Attività di recupero:

- realizzazione di rilevati stradali e sottofondi stradali (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Graziando SILVANI

- produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme ai test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.. (R5).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materiali per costruzione nelle forme usualmente commercializzate;
- prodotti da utilizzare nel ciclo produttivo dei conglomerati bituminosi.

6) Tipologia: calchi in gesso esausti

Codici CER:

[101206] : Stampi di scarto

[170802] : Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

Provenienza:

- attività scultoree ed industrie ceramiche.

Caratteristiche del rifiuto:

- manufatti in gesso con eventuale armatura metallica incorporata.

Attività di recupero:

- produzione di materiale e manufatti per l'edilizia, previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica (R5).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti:

- materiali e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.

7) Tipologia: terre e rocce da scavo.

Codici CER:

[170504] : terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Provenienza:

- attività di scavo

Caratteristiche del rifiuto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN



- materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

Attività di recupero:

- formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

4. Ubicazione dell'impianto.

Il macchinario ha un volume ingombrante, pertanto deve essere posizionato su superfici di adeguata estensione, tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni di massima sicurezza.

5. Sicurezza.

Durante il funzionamento devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie per le emergenze e per il pronto soccorso.

6. Potenzialità dell'impianto.

La potenzialità massima dell'impianto è di 100 metri cubi / ora, corrispondente a 150 tonnellate / ora.

7. Emissioni in atmosfera e scarichi idrici.

Durante il funzionamento, l'impianto deve essere sempre dotato di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, da attivare in funzione della polverosità del materiale trattato.

Nel caso in cui l'acqua impiegata non venga completamente assorbita dai rifiuti trattati e dia luogo ad effluenti liquidi occorrerà prevedere adeguate misure di contenimento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano TEVANIN



ALLEGATO B

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile modello REV GCR 106 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 comma 15 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. in capo a "B.F. s.r.l." con sede legale in Cossato, via Castelletto Cervo n. 7.

PRESCRIZIONI.

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Per poter operare un'effettiva operazione di recupero di rifiuti, le materie prime seconde prodotte dovranno essere ricondotte a materiali con impieghi in edilizia con caratteristiche conformi alle disposizioni tecniche stabilite dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., Allegato 1, Suballegato 1.
1. Per quanto attiene le verifiche analitiche sulle materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero dovrà essere verificata la conformità ai parametri di cui all'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.; è fatta salva la possibilità degli Enti competenti all'autorizzazione delle singole campagne di recupero rifiuti di prescrivere verifiche analitiche aggiuntive, in funzione della tipologia e della provenienza dei rifiuti da trattare (ad esempio la verifica della conformità ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la specifica destinazione d'uso dei terreni).
2. In funzione della quantità e tipologia di materiale da trattare nelle singole campagne, l'azienda dovrà stabilire idonee modalità per caratterizzare il rifiuto e dovrà definire le quantità significative da sottoporre a verifiche analitiche a valle del trattamento.
3. La procedura di caratterizzazione dovrà consentire di individuare la presenza, nei rifiuti oggetto di attività di recupero, di manufatti contenenti amianto o di altri rifiuti pericolosi, che dovranno essere preventivamente rimossi e trattati secondo le disposizioni tecniche previste dalla normativa specifica.
4. Per i rifiuti con codice CER 170504 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 - la caratterizzazione del rifiuto deve essere svolta in cantiere o nel luogo di conduzione della campagna su quantità significative, comunque non inferiori a 200/500 tonnellate (da valutare in base alle caratteristiche del sito e delle quantità complessive in gioco). Inoltre non potrà essere consentito di recuperare da una partita di rifiuto con valori analitici superiori alla colonna A dell'Allegato 5, parte IV, Titolo 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., materie prime seconde con valori inferiori alla medesima colonna e non potranno essere trattati nell'impianto terre e rocce da scavo con valori analitici superiori alla colonna B dell'Allegato 5, parte IV, Titolo 5 del medesimo D. Lgs..
5. L'utilizzo dell'impianto deve avvenire preferibilmente in cantieri siti in aree industriali, comunque con insediamenti sensibili adeguatamente lontani o protetti, previa approvazione del documento di Valutazione di Impatto Acustico da parte del Comune competente, redatto per ogni specifico cantiere.
6. Il tempo di utilizzo del macchinario dovrà essere tale per cui non sia recata molestia ai ricettori sensibili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN



- 
7. Nel momento in cui l'azienda richiederà la Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente dovrà evidenziare le mitigazioni idonee a ridurre l'impatto sui punti sensibili.
 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di procedimento di V.I.A. per i cantieri, in funzione delle quantità di materiale trattato.
 9. Gli addetti al macchinario ed al carico-scarico devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
 10. Devono essere ottemperate le normative vigenti relative al rischio acustico e da polveri.
 11. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni d'uso relative al macchinario, contenute nel manuale d'uso, e dei dispositivi di cui alla legge vigente in materia di sicurezza nei cantieri, il titolare dell'autorizzazione unitamente ai responsabili del cantiere ed al Direttore lavori dovranno assicurare che l'area compresa tra barriere e macchinario sia tenuta sgombra da operatori durante le fasi di carico e scarico materiali e durante il funzionamento del macchinario. La postazione di manovra dovrà essere adeguatamente protetta e presidiata durante l'uso.
 12. E' fatto assoluto divieto di interventi sul macchinario quando esso sia in movimento, anche se a vuoto, o a chiave inserita, e negli altri casi è richiesto che essi vengano svolti in condizioni di protezione dai rischi di caduta.
 13. Nel caso in cui il materiale risulta sia ancora un rifiuto, la società autorizzata dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale sarà conferito sia autorizzato alla ricezione e al trattamento.
 14. Per i materiali provenienti da bonifiche dai siti contaminati, l'attività potrà essere svolta nell'ambito dei progetti di bonifica, a condizione che i materiali trattati non siano contaminati e rientrino tra quelli autorizzati.
 15. Devono essere tenuti regolarmente i registri di carico e scarico o altri eventuali dispositivi e strumenti previsti dalle disposizioni vigenti.
 16. L'esercizio dell'impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente.
 17. La società autorizzata deve adottare ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta.
 18. Il volume dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalle autorità territorialmente competenti.
 19. Nell'esercizio dell'impianto devono essere adottati idonei criteri igienico – sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia.
 20. Nell'esercizio dell'attività, con particolare riguardo alle operazioni di carico e scarico, deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti, contenuta l'emanazione di odori sgradevoli ed evitate le dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo.
 21. Devono essere sempre disponibili materiali ed attrezzature da utilizzare in caso di dispersioni accidentali.
 22. L'attività deve essere condotta mantenendo in costante efficienza il sistema atto a mantenere costantemente umido il rifiuto, qualora le condizioni meteorologiche nonché le caratteristiche del materiale trattato lo richiedano, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN

23. Devono essere sempre disponibili nell'area del cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità che si sviluppino incendi.
24. La società autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente a quanto verrà prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività.
25. Lo svolgimento delle singole campagne di attività nella Regione Piemonte dovrà avvenire nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 25 - 24837 del 15/06/1998.
26. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto dovranno essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo.
27. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con particolare riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.
28. Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti preposte al controllo nell'area in cui sono ubicati gli impianti, senza alcuna preventiva approvazione, devono inoltre essere agevolate eventuali operazioni di campionamento.
29. In caso di blocco parziale o totale dell'impianto, conseguente al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune, all'ARPA e all'ASL competenti per il territorio.
30. In caso di variazioni della titolarità dell'attività autorizzata è fatto obbligo di comunicazione entro 20 giorni alla Provincia di Biella.
31. Deve sempre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico dell'impianto.
32. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e giacenti presso l'impianto dovranno essere oggetto di appropriata bonifica periodica.



PROVINCIA DI BIELLA

Il presente atto, formato da n° DICIANNOVE pagine, è conforme all'originale.

Biella, 30/12/10.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN